



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



MIM
 Ministero dell'Istruzione
 e del Merito

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

(Istituito con delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 20/12/2024)

Il Fondo di Solidarietà rappresenta un'opportunità di intervento finanziario che l'Istituto intende offrire alle famiglie che versano in situazioni di disagio.

Art. 1 FINALITÀ

Al fine di consentire a tutti gli alunni la partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto per le quali sia previsto un contributo economico delle famiglie, è costituito uno specifico "Fondo di solidarietà" da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o familiari di particolare disagio o comunque di difficoltà finanziaria e rientrano nei requisiti dello stato di bisogno e di merito di cui agli articoli successivi.

Art. 2 CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il fondo, la cui dotazione è determinata annualmente dal C.d.I., offre un aiuto concreto ai genitori in difficoltà economica per far fronte ai costi delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione che richiedono un contributo finanziario. La quota del Fondo di solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto in euro 1.000,00 con possibili aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili nel bilancio della scuola. Il fondo può essere alimentato anche da:

- a) Arrotondamento all'euro successivo, a carico delle singole quote di partecipazione di ogni alunno per ogni visita e/o viaggio o iniziativa a pagamento d'istruzione effettuati durante l'anno scolastico;
- b) Aggiunta di euro 1,00 alla quota prevista solo per la prima uscita didattica;
- c) Liberi contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori ed anche di persone, enti ed associazioni esterne.

Art. 3 AVENTI DIRITTO

Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e che lo frequentano regolarmente che rispettino le condizioni fissate dal successivo art. 6.

La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata dai genitori al Dirigente Scolastico utilizzando opportuni modelli allegati, dai genitori dei suddetti studenti. Sarà ammessa la richiesta di un unico contributo per anno scolastico.

Art. 4. IMPORTO CONCEDIBILE Allo studente beneficiario non viene mai consegnata una somma di danaro, bensì viene ridotto l'importo da versare a favore della scuola, per partecipare all'uscita didattica o viaggio d'istruzione. (L'importo massimo concedibile è pari al 50% della cifra richiesta dalla scuola per l'attività prevista per ciascuno studente).

Non è previsto alcun contributo per uscite il cui costo complessivo non superi € 50,00.

Art 5. DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO La determinazione dello stato di bisogno è effettuata con il seguente metodo:

- a) Il richiedente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico la Dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (MODELLO ISEE) dell'anno 2024, in corso di validità e debitamente sottoscritto.
- b) Si considera in stato di bisogno il nucleo familiare il cui reddito ISEE risulti inferiore a 12.000,00 (dodicimila) euro.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



MIM
 Ministero dell'Istruzione
 e del Merito

In base al reddito ISEE sono definite le seguenti percentuali di contributo:

Reddito ISEE superiore a € 12.000,01	Nessun contributo
Reddito ISEE tra € 6.000,01 e € 12.000,00	Contributo massimo del 30% del costo Reddito ISEE inferiore a € 6.000,00 complessivo dell'attività
Reddito ISEE inferiore a € 6.000,00	Contributo massimo del 50% del costo complessivo dell'attività

Per l'assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce più basse fino ad esaurimento della quota del fondo stanziato dal C.d.I. Le domande verranno accolte seguendo la graduatoria stilata.

Art. 6 MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO Per poter accedere al Fondo di Solidarietà i genitori degli studenti dovranno presentare al Dirigente Scolastico la documentazione finalizzata all'abbattimento del contributo finanziario da parte della famiglia entro il 31 gennaio 2025.

La scadenza temporale per la presentazione della richiesta specifica sarà almeno di 30 giorni prima della visita guidata o viaggio di istruzione. Per tale richiesta di contributo, firmata sempre da entrambi i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, bisogna utilizzare il fac-simile allegato al presente regolamento. Ai fini della concessione del contributo saranno presi in esame i seguenti elementi:

1. reddito familiare determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 4
2. valutazione positiva del comportamento.

Il Fondo, in relazione alle richieste presentate, sarà ripartito in base alla graduatoria formulata sulla base del valore economico ISEE.

Art. 7 COMMISSIONE

Per le finalità di cui all'art. 1, verrà istituita una Commissione che avrà il compito di:

- a) Valutare le richieste pervenute;
- b) Predisporre la relativa graduatoria di concessione del contributo.

Art. 8 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria è predisposta dalla Commissione di cui all'art. 7. Fra più richiedenti è data sempre la precedenza a chi si trova nella situazione reddituale più sfavorevole.

Più specificamente, i criteri che la Commissione applicherà per redigere la graduatoria sono i seguenti:

- 1) Situazione reddituale più sfavorevole (valore ISEE);
- 2) Valutazione positiva del comportamento dell'alunno. La graduatoria sarà pubblicata all'albo rispettando la normativa sulla privacy.

Art. 9. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La Commissione predispone la graduatoria che verrà conservata agli atti dell'Istituto entro la data stabilita annualmente nell'anno scolastico di riferimento.